

## GIURISPRUDENZA

GUP TRIBUNALE ROVIGO

4 GIUGNO 2007

GIUDICE: **NEGRI**

PARTI: **TENUTA**

### Onde elettromagnetiche

- Sussumibilità nella fattispecie di cui all'art. 674 c.p. • Applicazione della normativa in materia
- Fattispecie relativa a luogo definito «terrazza»
- Necessità di valutazione effettiva e dinamica.

*In conformità alla giurisprudenza prevalente, deve rite-*

*nersi che le emissioni di onde elettromagnetiche (in violazione ai limiti di legge), integrino la fattispecie ex art. 674 c.p.. Peraltro, nel valutare l'applicabilità dei vari parametri previsti dalla normativa, è necessario analizzare (al di là della denominazione dei luoghi oggetto dell'indagine, abitualmente utilizzata), l'effettiva natura ed utilizzazione dei luoghi stessi.*

**I**l Giudice dott. Carlo Negri; letti gli atti del procedimento penale in epigrafe richiamato nei confronti di Tenuta Giampaolo + 5. esaminata

la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in data 3 novembre 2006;

esaminati gli atti di opposizione alla richiesta di archiviazione nonché le deduzioni e produzioni effettuate dagli opposenti e dai difensori degli indagati all'udienza camerale del 23 maggio 2007;

### OSSERVA

La richiesta di archiviazione è senz'altro meritevole di accoglimento. Quanto alla astratta sussumibilità della emissione di onde elettromagnetiche nella fattispecie di cui all'art. 674 c.p. si ribadisce quanto già affermato in sede di rigetto del sequestro preventivo — provvedimento che qui si intende integralmente richiamato — e cioè che le emissioni di onde elettromagnetiche rientrano nella II parte dell'art. 674 c.p. (basti vedere la sentenza di cass. Pen. Sez. III, sent. n. 38.297 del 18 giugno 2004 secondo cui « ai fini della configurabilità dell'art. 674 cod. pen., seconda parte, l'espressione “*nei casi non consentiti dalla legge*” impone la necessità che l'emissione di gas, vapori o fumi atta a molestare le persone avvenga in violazione degli standards fissati dalle normative di settore, atteso che sussiste una presunzione di legittimità per quelle missioni che non superino le soglie fissate dalle leggi speciali »). Da ciò discende un necessario rinvio alla normativa tecnica di settore che indica secondo quali parametri e mediante quali metodologie si debba operare la misurazione e valutarne i risultati al fine di stabilire se l'emissione debba ritenersi effettuate « nei casi non consentiti dalla legge ».

Come già affermato in sede di rigetto della istanza di sequestro preventivo deve ritenersi che non sia stata fornita la prova che l'emissione si sia verificata « nei casi non consentiti dalla legge » né che abbia dato vita ad una condizione di pericolo concreto.

L'opponente Giardinelli (p. 4 dell'atto di opposizione) evidenzia come la norma attuativa della L. 36/2001 non possa che essere interpretata alla luce della *ratio* di quest'ultima cosicché « non è la discrezionalità del tempo di permanenza da parte dei condomini a determinare il rientro o meno nei parametri richiesti dalla norma predetta, ma è bensì la categoria di destinazione dell'edificio, "adibito", in quanto abitativo, insieme con le relative pertinenze esterne, a permanenza non inferiori a quattro ore giornaliere, l'ambito oggettivo che delimita l'inviolabile sfera giuridica tutelata, per presunzione assoluta, da illecite attività causative di danni ingiusti, indipendentemente dall'effettiva presenza dei condomini. L'art. 3 D.P.C.M. 8 luglio 2003, in quanto norma di attuazione dell'art. 3 comma 1 dett. C della L. 36/2001 deve essere letto alla luce di quest'ultima: c) *valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate* [...] ». Tale argomento appare sostanzialmente condivisibile: non può infatti essere una scelta soggettiva e occasionale a determinare le caratteristiche del luogo ma il parametro di riferimento e discriminare deve essere obiettivo ed è offerto dalla concreta destinazione del luogo, dal fatto cioè che esso risulti effettivamente quanto stabilmente adibito a permanenze prolungate. Va da sé che la sussistenza di tale caratteristica qualora non appaia palese e di immediata percettibilità (come ad esempio sarebbe per il giardino di una scuola in funzione o l'interno di una abitazione occupata) non può sfuggire ad una necessaria indagine concreta onde stabilire se il luogo possa ritenersi « adibito a permanenze prolungate ». D'altra parte che l'elenco di possibili allocazioni di cui al comma 2 art. 3 D.P.C.M. 8 luglio 2003 (GU 199/2003) sia meramente esemplificativo e comunque sempre subordinato ad una indagine di tipo obiettivo appare palese dallo stesso dato letterale laddove occupandosi delle pertinenze esterne le qualifica, prima di tutto, in ragione della funzione concreta (« che siano fruibili come ambienti abitativi ») e poi ne indica alcune possibili tipologie (« *quali*, balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari »). Si impone quindi comunque una indagine concreta circa il fatto che il luogo:

1. sia stato adibito (« adibire » significa predisporre, approntare: dunque occorre qualche segno obiettivamente percettibile della avvenuta attribuzione della funzione al luogo) a permanenza prolungata (non meno di 4h/giorno);
2. che sia fruibile « come ambiente abitativo ».

Orbene anche dopo aver dimostrato che l'area sovrastante l'edificio è stata qualificata in alcuni atti come « terrazza » — a prescindere, come si vedrà, dai rilevanti e fondati dubbi circa la correttezza di tale definizione — rimane il dato assolutamente preminente della carenza di prova (e, allo stato, deve ragionevolmente ritenersi anche della carenza di idoneità) di quell'area ad essere adibita (*i.e.* destinata stabilmente) a prolungate permanenze (una media di almeno 4h/giorno) da parte dei condomini. Diversamente ragionando — *i.e.* prescindendo da una indagine di tal fatta — si finirebbe per svuotare completamente di significato il precetto penale

(così come integrato dalle norme di settore) che verrebbe chiamato a sanzionare un comportamento privo di conseguenze potenzialmente dannose per il bene della vita tutelato e ciò in palese violazione del principio di offensività. Giacché è solo il caso di ricordare come il Giudice penale possa e debba intervenire non già a fronte della mera — per quanto a volte fondata — percezione da parte del cittadino d'aver subito un torto di qualsivoglia natura ma solo ed esclusivamente allorquando il fatto che ha dato origine al « torto » sia previsto dalla legge come reato. Ecco allora la necessità — se si intende tentare di offrire una lettura costituzionalmente orientata della norma — di effettuare una indagine concreta circa la concreta destinazione dell'area. E che l'area di sommità del condominio — per quanto definita quale « terrazzo » in alcuni documenti prodotti dall'opponente — non possa comunque ritenersi luogo « adibito » alla permanenza prolungata o che, comunque, permanga più di un ragionevole dubbio sul punto, lo si evince dal fatto che tale circostanza (se si prescinde dalle dichiarazioni di utilizzo occasionale da parte dell'amministratore del condominio) non emerga in alcun modo dagli atti: anzi dalle immagini prodotte dall'ARPAV in occasione dei sopralluoghi non solo non si scorge la presenza di alcun elemento sintomatico di ciò (piscina, gazebo, piante, tende, giardino pensile, area attrezzata con giochi, stenditoi, ecc...) ma, addirittura, si nota la presenza di numerosi comignoli all'interno della « terrazza » la cui modestissima altezza dal piano appare tale (v. immagine a foglio 19 del proc. pen n. 977/2005 RGNR riunito al presente) da indurre più di un fondato dubbio circa l'idoneità dei luoghi a consentire la permanenza in loco da parte di esseri umani, anche per breve durata, salvaguardando i dovuti margini di sicurezza proprio quella salute la cui tutela viene evocata dall'opponente. Dai dati disponibili emergono, dunque, elementi sintomatici circa la concreta funzione primaria della copertura come « lastrico solare ». La nota 24 ottobre 2002 dell'ARPAV (allegato n. 1 alla memoria 23 maggio 2007 dell'opponente) testimonia, inoltre, come la stessa P.G. che ha effettuato i rilievi abbia nutrito rilevanti dubbi sulla natura del luogo: tale nota da atto di come, in ragione della « precaria scala di accesso », il Dipartimento abbia dubitato della funzione svolta dalla copertura dell'edificio al punto da chiedere al Comune quale ne fosse la destinazione d'uso. Devono quindi essere condivise le conclusioni cui è giunto il Procuratore della Repubblica: ritenuta l'infondatezza della notizia di reato, il procedimento iscritto a carico dei summenzionati indagati va senz'altro definito con provvedimento di archiviazione degli atti.

P.Q.M. — visti gli artt. 409-411 c.p.p.; dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

T.A.R. LIGURIA

24 GENNAIO 2008

PRESIDENTE: PROSPERI

RELATORE: CAPUTO

PARTI: S.P.A. RCS BROADCAST -  
COMUNE DI LAVAGNA

**Ordinanza contingibile e urgente • Inquinamento elettromagnetico**

**• Condizioni termini e presupposti • Applicazione del principio del contraddittorio**  
**• Condanna alla spese dell'amministrazione comunale**

*Nel corso di procedimento relativo a preteso superamento dei limiti di legge sui campi elettromagnetici, la comunicazione d'avvio del procedimento al ge-*

*store dell'impianto interessato è inderogabile al fine di assicurare l'effettivo contraddittorio. Le ordinanze contingibili e urgenti in materia, possono conseguire esclusivamente ad accertamento sul potenziale pericolo per l'incolumità dei cittadini e (in presenza di pluralità d'impianti trasmessivi), a seguito di verifica della sicura addebitabilità al soggetto sanzionato e con la doverosa partecipazione dell'autorità amministrativa statale concedente, cui è istituzionalmente demandato il controllo dell'attività sulle radiodiffusioni.*

**L**a società ricorrente, titolare dell'emittente RIN Radio Italia Network che in forza di concessione esercita attività di radiodiffusione sonora a carattere nazionale, ha impugnato l'ordinanza contingibile ed urgente con la quale il sindaco del comune di Lavagna ha ordinato la riduzione delle emissioni provenienti dall'impianto sito in loc. S. Giulia, la presentazione di un programma d'adeguamento secondo le direttive di cui all'allegato C del D.P.C.M. 8 luglio 2003, con contestuale diffida, in caso d'inottemperanza, di sospensione d'esercizio dell'attività.

L'impugnazione è affidata ai seguenti motivi:

Incompetenza *ex* L. 36/2001 e D.P.C.M. 8 luglio 2003;

Violazione del contraddittorio ed erronea applicazione dell'art. 72-*decies* L.R. n. 18/99;

Violazione dell'art. 54 D.Lgs. n. 267/2000;

Violazione artt. 97 cost, 3 L. n. 24179.

Eccesso di potere sotto vari profili.

L'amministrazione avrebbe adottato ordinanza contingibile ed urgente in una materia sottratta alla sua competenza ed ad di fuori dei presupposti di fatto che condizionano l'esercizio del potere atipico. Aggiungasi che, secondo le censure, non sarebbe stato garantito alcun contraddittorio tanto più necessario per un atto che incide pesantemente sull'attività d'impresa svolta dalla ricorrente. Il comune di Lavagna non si è costituito. Con ordinanza è stata disposta istruttoria giudiziale. All'esito, alla pubblica udienza del 29 novembre 2007 la causa su richiesta delle parti è stata trattata in decisione.

**DIRITTO.** — La società ricorrente, titolare dell'emittente RIN Radio Italia Network che in forza di concessione esercita l'attività di radiodiffusione sonora a carattere nazionale, ha impugnato l'ordinanza contingibile ed urgente con la quale il sindaco del comune di Lavagna ha ordinato la riduzione delle emissioni provenienti dall'impianto sito in loc. S. Giulia, la presentazione di un programma d'adeguamento secondo le direttive di

cui all'allegato C del D.P.C.M. 8 luglio 2003, ed ha contestualmente diffidato, in caso d'inottemperanza, la sospensione d'esercizio dell'attività. Secondo l'ordito delle censure il comune resistente, oltre a non assicurare alcun contraddittorio violando le disposizioni volte a garantire la partecipazione al procedimento amministrativo dei destinatari dell'atto, avrebbe adottato ordinanza contingibile ed urgente in una materia sottratta alla sua competenza, per giunta ad di fuori dei presupposti di fatto che condizionano l'esercizio del potere atipico esercitato.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Questo stesso Collegio, in fattispecie sostanzialmente coincidenti con quella che ne occupa, ha chiarito che l'adozione da parte delle amministrazioni locali di provvedimenti incidenti in materia di emissioni da campo elettromagnetico deve essere preceduta dalla comunicazione d'avvio del procedimento al fine di assicurare l'effettivo contraddittorio con il gestore dell'impianto. Si è altresì fatto riferimento al codice delle telecomunicazioni laddove all'art. 11 prevede che l'amministrazioni comunichi all'interessato, prima di emettere l'atto finale, un progetto di provvedimento al fine di garantire che il contraddittorio sia cognita causa sostanziale e specifico con riguardo ai fatti contestati. L'art. 11 del codice delle comunicazioni elettroniche D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, dispone infatti che « il ministero e l'Autorità quando intendono applicare provvedimenti in applicazione del Codice che abbiano impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di riferimento ». Ciò si prevede il contraddittorio in contestazione sul progetto di provvedimento che incide sulla iniziativa economica d'impresa nel settore delle telecomunicazioni. Sicché l'adozione del provvedimento impugnato a distanza di soli cinque giorni dalla comunicazione d'avvio del procedimento, e senza che alle verifiche tecniche abbia potuto partecipare la ricorrente, integra a tutti gli effetti violazione dell'art. 7 L. n. 241/90. D'altra parte anche dal punto di vista sostanziale l'atto è illegittimo. L'ordinanza contingibile ed urgente è stata adottata senza che sussistessero i presupposti che circoscrivono l'esercizio del potere: nessun accertamento sul potenziale pericolo per l'incolumità dei cittadini è stato effettuato oltre il generico riferimento al superamento dei valori soglia, oltretutto in una situazione contingente che coinvolge(va) una pluralità di impianti di trasmissione operanti in loco da tempo e senza che sia stata previamente verificata la sicura addebitabilità dei fatti (superamento dei valori soglia delle emissioni) ritenuti dannosi alla ricorrente. Non senza sottolineare che la stessa autorità amministrativa statale concedente, cui è istituzionalmente demandato il controllo dell'attività di radiodiffusione della concessionaria, non è stata posta in grado di partecipare al procedimento di vigilanza sulle emissioni. Risultano pertanto affatto pretermessi i presupposti e le condizioni che, ai sensi dell'art. 54 t.u. enti locali, circoscrivono entro questi (unici) limiti di legalità il potere esercitato che, in quanto atipico siccome libero nel contenuto, devono — almeno essi — essere rigorosamente osservati. Sicché sono fondate anche le altre censure rubricate sotto la violazione dell'art. 54 cit. e l'eccesso di potere. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto. Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. — Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima, definitivamente accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento in epigrafe indicato. Condanna il comune di Lavagna alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi 4000 euro. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

*VIOLAZIONE DEI LIMITI IN  
MATERIA DI EMISSIONI  
ELETTRROMAGNETICHE E  
NORMATIVA APPLICABILE*

dal consueto ritardo del Legislatore, con conseguente scaturire di giurisprudenza di tipo necessitato, da parte di magistratura ancora una volta supplente<sup>1</sup>.

Le pronunce del giudice penale di Rovigo e di quello amministrativo ligure, coniugano, efficacemente, esegesi normativa, a dinamica analisi delle specifiche fattispecie in giudizio.

**L**a materia del cosiddetto elettrosmog, ha, effettivamente, tenuto molto occupati gli operatori del diritto, negli ultimi anni, anche a causa del tipico sovrapporsi di speculazioni di tipo politico-elettoralistiche, all'occupazione, più o meno selvaggia, dei siti trasmissivi, aggravata

<sup>1</sup> In materia, si veda, in questa *Rivista*, 1999, 945; 2001, 249; 2006, 558, con commento di decisione, resa a definizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dai contenuti esemplarmente incisivi e categorici, in merito al malvezzo di talune municipalità di formalizzare (o, forse, di vedersi costrette da pressioni popolari, a formalizzare), « non atti », meramente terroristici; nonché *Il Foro Italiano*, 2007, I, 2124-2141, con nota (« Tutela della salute e inquinamento elettromagnetico: quale valore per i limiti legali? »), di Francesca Mattassoglio, a Cass. 1391/2007, nonché: Trib. Foggia, ord. 27 febbraio 2007, in *Giurisprudenza Italiana*, 2007, 884-889, con nota (« Causalità generale, causalità individuale, precauzione e prevenzione nella responsabilità civile: il caso delle onde elettromagnetiche »), di Paolo Porreca, a Trib. Como sent. 23 novembre 2005 (riguardante, peraltro, la fattispecie d'inquinamento da elettrodotto).

In particolare: quanto alla rilevanza del rispetto del contraddittorio nella fase di verifica tecnica degli impianti trasmissivi (la cui violazione genera illegittimità per falsità di presupposto, o, quantomeno, carenza di adeguata istruttoria), *ex multis*: T.A.R. Emilia-Romagna, sez. Parma sent. 59/2004; relativamente all'illegit-

timità del preventivo diniego d'installazione, in postazione già utilizzata da altre emittenti (con conseguente corollario della riduzione pro quota delle emissioni prodotte dai singoli impianti): T.A.R. Puglia, sez. Lecce, sent. 4412/2006.

Penalmente, quanto ai profili urbanistici e alle conflittualità tra normativa edilizia e codice delle comunicazioni elettroniche: Cass. Penale, Sez. III, 8 luglio 2005 (dep. 19 settembre 2005), n. 33735, in *Giur. It.*, 2006, 1266-1269, con nota di G. Belcastro; quanto all'ammissibilità della permanenza della misura cautelare del sequestro preventivo, *anche ove, all'atto del sequestro stesso, le emissioni risultino inferiori ai valori di conformità*: Trib. Penale di Pescara (in sede di riesame): ord. 4 luglio 2008 (inedita), peraltro, successivamente cassata con rinvio, da Cass. Pen. 15710/2009, sancente la rilevante carenza di motivazione in sequestro preventivo non preceduto da accertamenti sul superamento dei limiti da parte della singola emittente, « nonché sull'esistenza di una prova certa ed obiettiva di una effettiva e concreta idoneità delle onde elettromagnetiche a ledere o molestare i potenziali soggetti ad esse esposti o a produrre nocumento certo per la salute dei medesimi ».

Disattendendo suggestioni, meramente strumentali, la decisione del giudice penale veneto, aderendo alla giurisprudenza prevalente quanto alla sussumibilità nella fattispecie di cui all'art. 674 c.p. delle emissioni elettromagnetiche fuori norma (contra, peraltro: Cass. Pen. sentenza 353/2002, inedita), chiarisce e ribadisce che, relativamente al cosiddetto elettrosmog, l'applicazione dei parametri di legge, relativi ai valori di attenzione, debba avvenire *solo in presenza di obbiettiva e concreta destinazione del luogo a stabile ed effettiva permanenza prolungata umana*, da verificarsi (in presenza di fattispecie di non immediata percezione, ovvero atipiche), *caso per caso* (al di là delle elencazioni, ritenute meramente esemplificative, della norma).

Siffatta valutazione dinamica, è risultata decisiva ed incidente nella valutazione della specifica fattispecie oggetto dello scrutinio del magistrato veneto, laddove, superando la suggestione della denominazione comunemente utilizzata per lo specifico luogo oggetto del contenzioso (*i.e.*: terrazza), sulla base di accurata analisi del materiale probatorio in atti, si è giunti a sensato accertamento in merito alla *effettiva e rilevante* natura del luogo stesso.

Parimenti, la decisione del T.A.R. Liguria, merita segnalazione per la chiara indicazione e l'efficace applicazione dei principi generali, alle peculiarità della materia.

Infatti, la sentenza ribadisce orientamenti giurisprudenziali sostanzialmente pacifici, ma spesso disattesi.

Infatti, gli enti territoriali, per costituire, di fatto, deroga e/o ampliamenti alla già rigida normativa di fonte statutale, sono soliti utilizzare strumentalmente: disposizioni *formalmente* di natura edilizia-urbanistica, nonostante le precise ed inevitabili statuizioni sul punto della Corte Costituzionale (sent. 307/2003 e 336/2005) e della giustizia amministrativa (ex plurimis: *Cons. Stato*, 4000/2005; 3534/2006; 2241/2007; 5004/2008; *T.A.R. Lombardia*, 1106/2005; *T.A.R. Puglia, sez. Lecce*, 4412/2006; *T.A.R. Campania*); ovvero eludere direttamente la propria incompetenza, attraverso l'utilizzo della decretazione contingibile ed urgente (come nel caso scrutinato dal T.A.R. ligure nella pronuncia in esame).

Sotto tale aspetto, è significativa l'affermazione del collegamento della generale normativa sul giusto procedimento, ex L. 241/90 (già efficacemente evidenziata, nella decisione 797/2006 del T.A.R. Calabria), alla specifica disposizione, ex art. 11, D.Lgs. 259/2003, con conseguente dinamica analisi e specifica censura del *concreto* comportamento dell'amministrazione coinvolta nel contenzioso (*i.e.*: emanazione dell'atto ablativo, a soli cinque giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento). Sul punto, significativamente, il Collegio ligure evidenzia che: « La comunicazione d'avvio non deve risolversi in un mero formalismo ma, in ragione degli accertamenti tecnici necessari per stabilire il superamento dei limiti di emissione, deve rendere partecipe il gestore a tutte le fasi di svolgimento delle operazioni volte a stabilire il livello di emissioni prodotte dall'impianto », confermando, in termini quasi testuali le affermazioni in argomento di T.A.R. Sicilia, sez. Catania sent. 68/2008 (« *per i procedimenti in materia di emissioni da campi elettromagnetico, la comunicazione d'avvio non deve risolversi in mera formalità ma, in ragione degli accertamenti tecnici necessari per stabilire il superamento dei limiti di emissione, deve rendere partecipe il gestore di tutte le fasi di svolgimento*

delle operazioni volte a stabilire il livello di emissioni prodotte dall'impianto »).<sup>2</sup>

Anche relativamente ai requisiti legittimanti l'adozione di ordinanza contingibile e urgente, l'attenzione del collegio giudicante agli specifici profili della fattispecie è risultata opportuna, evidenziandosi (con valutazione quanto mai rilevante e decisiva in questo genere di contenziosi): l'indispensabilità di preliminare valutazione effettiva del potenziale pericolo per l'incolumità dei cittadini, al di là del riferimento al superamento dei valori previsti dal D.M. 381/98 e la parallela necessità di sicura addebitabilità al soggetto effettivamente responsabile, nell'ipotesi (ricorrente praticamente nella stragrande maggioranza dei casi), di sito trasmissivo utilizzato da più impianti (come puntualmente affermato anche nella motivazione dalla sentenza 353/2002 della Cassazione Penale: inedita). Peculiare (anche se congruo), il riferimento in motivazione alla necessaria partecipazione alla fase istruttoria dell'amministrazione statale concedente (*i.e.*: ora Ministero dello Sviluppo Economico — Comunicazioni).

Alla puntuale affermazione del consolidato principio della atipicità ed eccezionalità delle misure contingibili e urgenti, da parte dell'ente municipale, ha fatto seguito, nella pronuncia in oggetto, significativa e piuttosto rara, condanna alle spese di giudizio del comune stesso.

Il flusso giurisprudenziale in materia, prosegue copioso, in ogni sede giurisdizionale. Tra quanto pubblicato negli ultimi mesi, va segnalata l'inedita sentenza 2952/2008 del Tribunale Penale di Brescia, che ribadisce l'applicabilità, in astratto, dell'art. 674 c.p. all'emissione di onde elettromagnetiche a livelli superiori di quelli previsti dalla normativa specifica. Peraltro, l'alluvionale motivazione di tale pronuncia, pur apparendo

<sup>2</sup> Tale principio, che parrebbe, in generale, elementare, prima che doveroso, nello specifico, oltre ad essere scarsamente praticato nella fase operativa-istruttoria, è oggetto di smentite decisionali e confutazioni piuttosto stravaganti: ad esempio, nell'ord. 653/2003 (inedita) del T.A.R. Abruzzo, Pescara, si afferma (sulla base di giurisprudenza inerente altri tipi d'inquinamento), che: « nel procedimento di accertamento dell'inquinamento non sussiste un obbligo di instaurare un contraddittorio... », in quanto « ...ove preventivamente avvisati i soggetti interessati possono facilmente modificare la potenza di trasmissione e quindi vanificare anche l'attendibilità dei controlli effettuati ».

Tali argomentazioni, risultano sommarie (non solo perché derivanti da riferimenti giurisprudenziali erronei), e scarsamente rispettose dei principi sul giusto procedimento: volendosi pur prescindere dalla palese distorsione dei principi costituzionali-ordinamentali del nostro sistema, tale inammissibile prospettiva di adeguamento vizioso a pretesi comportamenti elusivi dei soggetti privati (la cui applicazione estensiva porrebbe le istituzioni a compete-

re all'inverso di quanto doveroso e civile con i cittadini...), ignora: in primis, le specifiche disposizioni in materia, contenute nella normativa relativa all'inquinamento da emissioni radioelettriche; gli obblighi di qualità ed *uniformità* del servizio, imposti dai decreti concessori agli editori radiotelevisivi; le pratiche necessità degli operatori radiotelevisivi (che devono avere sempre impianti in perfetto stato di funzionamento, per garantirsi la necessaria copertura in settore alquanto concorrenziale), e, soprattutto, in termini di correttezza procedimentale, il fatto che, specialmente nelle postazioni multiutente (*i.e.*: il 99 % di quelle operanti), ricche di masse metalliche ed elementi radianti, anche lo spostamento di un cavo per un colpo di vento può modificare le risultanze delle misurazioni, che possono, anzi dovrebbero (anche in termini di indicazioni normative), essere effettuate in contraddittorio *anche* con i competenti organi ispettivi del Ministero dello Sviluppo Economico — settore Comunicazioni, per verificare conformità degli impianti ai titoli abilitanti e assenza di maliziose alterazioni, come evidenziato anche dalla sentenza del T.A.R. ligure, qui annotata.

scrupolosa *summa* delle elaborazioni giurisprudenziali in materia, nelle sue statuizioni concrete, non risulta priva di incidenti petizioni di principio e ignora le approfondite e specificamente rilevanti affermazioni della soprarichiamata sentenza 353/2002 della Suprema Corte, che, sia pure isolatamente, ha escluso, in termini estremamente chiari e convincenti, *de jure e de facto*, l'ammissibilità dei reati *ex artt.* 674 e 650 c.p., in caso di emissione di onde elettromagnetiche al di sopra dei limiti fissati.

In sede giurisdizionale amministrativa, invece, tra i più rilevanti apporti recenti, meritano segnalazione: T.A.R. Catania 1337/2007 (che ha ribadito come la valutazione del danno alla salute pubblica sia sottratta al potere discrezionale del Sindaco « essendo determinati *ex lege* i parametri di compatibilità con la salute dei cittadini delle installazioni di apparecchiature che producono onde elettromagnetiche, i cui tetti di tollerabilità sono determinati con provvedimenti aventi efficacia in tutto il territorio nazionale, conformemente alle prescrizioni comunitarie »); T.A.R. Campania — Napoli 3519/2008, che, richiamandosi alla già citata Cons. St., VI, 3534/2006, ha confermato che, in materia di campi elettromagnetici, non esiste potere regolamentare comunale dal quale possa scaturire fissazione di limiti di esposizione diversi da quelli stabiliti dallo Stato.

Infine, tra gli apporti giurisprudenziali recentissimi, si segnalano (non per il mero dato temporale, ma per il contenuto): T.A.R. Veneto: ord. 292/2009, affermate (ampliando quanto espresso, sempre dal T.A.R. Veneto, con sent. 3054/2003, ma con esclusivo riferimento alla normativa contenuta nella L.R. n. 29/93), il principio della inapplicabilità della normativa sui limiti di emissioni elettromagnetiche, in aree ove non esiste né popolazione stanziale, né di transito, risultando, nella comparazione degli interessi, adeguatamente tutelato l'interesse pubblico alla salute, da divieti d'accesso ed idonea recinzione, nella zona nella quale risultano superati i limiti; C.d.S., ord. 336/2009, affermate l'incompetenza dell'ente comunale (pur attivatosi in via contingibile ed urgente), all'emanazione di atti ablativi nei confronti d'impianti trasmissivi inquinanti. Quest'ultima decisione, pare costituire orientamento di carattere generale, posto che, poche settimane prima, la stessa Sezione (ord. 5922/2008), si era espressa (sempre favorevolmente), nei confronti di altro soggetto coinvolto in contenzioso connesso per oggetto e amministrazione resistente, ma motivando in riferimento all'estraneità del soggetto alla determinazione della situazione sanzionata (anche per la contestuale possibilità di identificare i soggetti effettivamente « inquinanti »).

GIANLUCA BARNESCHI